



COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Codice Ente 10798 6
Sesto ed Uniti CR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 8 del 31/03/2017

OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Francesca Maria Viccardi il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VICCARDI FRANCESCA MARIA	SI	
2	VEZZINI CARLO ANGELO	SI	
3	RESEMINI CLAUDIO		SI
4	PIGNOLI CARLA FRANCA	SI	
5	MUSSINI MASSIMO PAOLO	SI	
6	ROSSI ALICE	SI	
7	ALOSI GIOVANNI	SI	
8	IEVA ALBERTO	SI	
9	BONALDI GLORIA		SI
10	ANGELINI GIUSEPPE	SI	
11	MIGLIORATI GIAN SANTO	SI	
12	POLI MIRCO	SI	
13	ZOPPI DIONISI	SI	

Presenti: 11 Assenti 2

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Siculo dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con decreto legislativo del 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione come segue:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
- i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 n. 23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;

RICORDATO che:

- con l'art. 77 bis, comma 30, del decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stata disposta la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'Irpef;
- il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in vigore dal 7 aprile 2011, all'art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, prevedendo, altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la possibilità per i Comuni di istituire l'addizionale, previa adozione di un apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0,2% annuo, elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% nei primi due anni;

ATTESO che il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148 all'art. 1 comma 11 ha abrogato l'art. 5 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 sopra richiamato ha stabilito che i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dell'0,8% senza alcun limite all'incremento annuale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 07/03/2016, con la quale si confermavano le aliquote in vigore per l'anno 2016 e precisamente:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTE

- reddito imponibile lordo da	€ 0 a € 10.000,00	ESENZIONE
- reddito imponibile lordo da	€ 0 a € 15.000,00	0,4%
- reddito imponibile lordo da	€ 15.000,01 a € 28.000,00	0,5%
- reddito imponibile lordo da	€ 28.000,01 a € 55.000,00	0,6%
- reddito imponibile lordo da	€ 55.000,01 a € 75000,00	0,7%
- reddito imponibile lordo da	€ 75.000,01	0,8%

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICORDATO che il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 prevede, all'art. 172, che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 42 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che conferma, per l'anno 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....”;

RITENUTO, pertanto, di confermare le aliquote in vigore nell'anno d'imposta 2016;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 7 del 07/03/2016 di conferma delle aliquote addizionale IRPEF già in vigore nell'anno 2015;

VISTO l'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 che fissa al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione triennale 2017/2019;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;
- l'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 06/08/2008;
- l'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;
- il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;
- il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la legge n. 296 del 27/12/2006;
- il decreto legge n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15/07/2011;
- il decreto legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla legge n. 148 del 14/09/2011;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs., in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli 7 e n. 4 astensioni (Gruppo di minoranza) su 11 consiglieri presenti e n. 7 votanti

D E L I B E R A

1. di **CONFERMARE**, con decorrenza 01/01/2017, le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF come segue:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTE

- reddito imponibile lordo da	€ 0 a € 10.000,00	ESENZIONE
- reddito imponibile lordo da	€ 0 a € 15.000,00	0,4%
- reddito imponibile lordo da	€ 15.000,01 a € 28.000,00	0,5%
- reddito imponibile lordo da	€ 28.000,01 a € 55.000,00	0,6%
- reddito imponibile lordo da	€ 55.000,01 a € 75000,00	0,7%
- reddito imponibile lordo da	€ 75.000,01	0,8%

2. di **INVIARE**, entro il 20 dicembre 2017, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione da parte di quest'ultimo sul Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1 comma 10 lette. e) della Legge di Stabilità 2016;

3. di **DICHIARARE**, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE
Viccardi Francesca Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sicolo dr.ssa Concetta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000.

Sesto ed Uniti, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sicolo dr.ssa Concetta

VISTO, si attesta che la presente è

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ad uso amministrativo

Sesto ed Uniti, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge:

DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)

Sesto ed Uniti, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
